



CONTRATTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CON MODALITA SERVICE, DI DISTRIBUTORI

AUTOMATICI DI PRIMA COLAZIONE PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

TRA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (di seguito nominata anche "Committente"), C.F. e P. IVA 02483810392, in persona dell'avv. Morris Montalti, C.F. MNTMRS74M04C573E, che agisce in nome e per conto dell'Azienda USL della Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi, in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi, di cui alla Deliberazione n. 355 del 12/11/2024 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenze delle articolazioni organizzative aziendali. Modifiche";

E

_____ (di seguito nominata anche "Fornitore"), C.F. _____ e P. IVA _____ con sede legale a _____, CAP _____, in _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. REA _____ in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, _____ C.F. _____;

PREMESSO CHE

- Il Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda USL della Romagna, con Determinazione n. _____ del _____, indiceva la gara a procedura aperta per la FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CON MODALITA SERVICE, DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PRIMA COLAZIONE PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - il Bando di gara è stato trasmesso, per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e pubblicato con n _____ in data _____;

- con Determinazione n. _____ del _____, in esito all'espletamento della richiamata procedura, disponeva l'aggiudicazione a favore dell'Operatore economico _____ come in epigrafe generalizzato;

- il provvedimento di aggiudicazione, unitamente ai relativi allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del Codice, veniva comunicato all'Operatore economico aggiudicatario a mezzo SATER - Registro di Sistema _____ del _____;

- Il Fornitore dichiara che tutta la documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, unitamente ai relativi allegati, nonché Determinazione di aggiudicazione) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, in sede di offerta ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari ad un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle prestazioni oggetto della fornitura;

- Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in ossequio alle modalità disciplinate dalla documentazione di gara;

- le dichiarazioni rese dal Fornitore in sede di gara sono state sottoposte a controllo e verifica nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Risultano esperite positivamente le verifiche in ordine ai requisiti previsti dagli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. Il Fornitore dichiara di avere piena consapevolezza che l'efficacia del presente contratto è comunque sottoposta a condizione risolutiva qualora tali requisiti vengano meno nel corso dell'esecuzione del contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore giuridico della premessa e degli allegati.

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati - agli atti dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi - costituiscono, per espressa volontà dei contraenti, che riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto e finalità del contratto.

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione del contratto. Con il presente contratto l'Azienda USL della Romagna affida al Fornitore, che accetta la predetta fornitura, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e si impegna sin d'ora ad eseguirlo.

Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile.

La fornitura oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, dal documento "DUVRI 2025-2015" redatto ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 81/2008, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti sopra richiamate.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potranno essere emanate in corso di contratto.

Art. 4 - Notifiche e comunicazioni.

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa sono effettuate a mezzo PEC.

Art. 5 - Durata e opzioni.

La fornitura ha una durata di 48 mesi, come previsto al paragrafo 3 del Disciplinare di gara. Il periodo di vigenza contrattuale decorre dal _____.

Si precisa che la durata dell'appalto e delle altre opzioni temporali è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto, previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in supporto al RUP, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente.

Rinnovo: La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € _____ al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

In caso di mancato esercizio della facoltà di rinnovo, nessuna pretesa può essere vantata dall'aggiudicatario.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 58.023,40, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del Codice: La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, di esercitare l'opzione di aumento delle prestazioni oggetto d'appalto fino al 50% in più dell'importo a base di gara, rinnovo e proroga per eventuali attivazioni di servizi/forniture opzionali o aumento dei quantitativi in funzione delle diverse e modificate esigenze

cliniche e/o organizzative, al momento non prevedibili, alle stesse condizioni contrattuali. Detta opzione di incremento potrà essere esercitata in relazione al contratto principale, e/o contratto di rinnovo, e/o contratto ponte e/o alla proroga.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione: Qualora sopravvengano circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto a richiedere una rinegoziazione del contratto, volta a ristabilirne l'equilibrio, ai sensi dell'art. 9 del Codice. A tal fine, l'Amministrazione valuta il riconoscimento di aumenti anche maggiori rispetto a quanto derivanti dall'applicazione del meccanismo revisionale di cui all'art. 3.2, acquisendo preliminarmente elementi istruttori volti a conoscere le più plausibili condizioni di mercato nel caso di risoluzione del contratto e di conseguente affidamento "ex novo", nonché, ove vi sia un secondo operatore economico in graduatoria, interpellando quest'ultimo per previamente verificare le condizioni proposte. La rinegoziazione è disposta prevedendo le somme di cui al paragrafo 3.2.1 del Disciplinare di gara.

Art. 6 - Revisione dei prezzi.

Si richiama il paragrafo 3.2 "Revisione prezzi" del disciplinare di gara.

Art. 7 – Oggetto e valore economico del contratto.

Oggetto del presente contratto è la FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CON MODALITÀ SERVICE, DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PRIMA COLAZIONE PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.

Il valore economico stimato del presente contratto è il seguente:

Importo per il periodo contrattuale iniziale _____, al netto delle opzioni, pari ad EUR _____ IVA esclusa;

Importo economico stimato complessivo delle opzioni pari ad EUR _____.

Art. 8 - Condizioni generali della fornitura e limitazioni di responsabilità.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda USL della Romagna.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che il Fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione l'Informativa che diviene parte integrante del presente contratto, che descrive i rischi specifici dell'Azienda USL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel

caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate sia dall'Azienda USL sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite.

In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore è, altresì, responsabile dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'Azienda USL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.

Art. 9 - Corrispettivo della fornitura.

L'importo complessivo della fornitura in oggetto, per il periodo di vigenza contrattuale di 48 mesi e al netto delle opzioni è pari ad EUR _____ IVA 22% esclusa, alle condizioni e ai prezzi riportati nell'offerta economica sottoscritta in sede di presentazione offerta dall'Operatore economico aggiudicatario, agli atti dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi.

I prezzi unitari indicati nell'offerta economica - sulla cui base è conseguita l'aggiudicazione - restano, come già stabilito, invariati per tutta la durata del contratto e delle opzioni (rinnovo, proroga, incremento della fornitura), da parte del Committente. Anche in ragione di quanto sopra, il prezzo di aggiudicazione è ritenuto congruo, ciascuno per quanto di sua competenza, dall'Azienda USL della Romagna e dal Fornitore. Fatta salva l'applicazione di quanto stabilito nel Codice dei contratti pubblici.

I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, scarico, ecc.).

Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese, oneri e quant'altro sia conseguente a responsabilità civile o risarcitoria verso terzi derivante o comunque riferibile alla fornitura.

Art. 10 - Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione - Pagamenti.

ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO.

In applicazione: della Delibera di Giunta n. 287/2015, con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello *standard* Europeo *PEPPOL* (*Pan European Public Procurement On Line*); del Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018, il quale, a partire dal 01/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, prevede, nell'ipotesi in cui sia inviato un ordine ai fornitori, che l'anzidetto avvenga, obbligatoriamente, in formato elettronico, tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici. Il Fornitore si impegna a rispettare, dal 01/10/2019, le Regole Tecniche del Nodo Smistamento-Ordini, le quali prevedono che l'ordine, dopo tale data, vada citato in fattura con apposite modalità - cfr.: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[l/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-). Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al Fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

FATTURAZIONE.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio, i documenti di trasporto) devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA). Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi: - numero dell'ordine aziendale (dal 01/10/2019 come rilevabile dall'ID *PEPPOL*); - dettaglio fornitura/fornitura prestato; - CIG _____.

Le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL della ROMAGNA - IPA - codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al Fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare Azienda USL della Romagna - U.O. Bilancio e Flussi Finanziari - tel. 0547/352250. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il Fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro trenta giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte della Committente, che avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, la verifica di conformità (*ut supra*, accertamento della prestazione) avviene entro trenta giorni dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione della fornitura.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231.

Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Azienda USL risolvere il contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata con lettera trasmessa a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 (*split payment*); pertanto, tutte le fatture relative al forniture devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2, del decreto MEF del 23/01/2015.

L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al Fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Art. 11 - Cessione dei crediti e opponibilità cessione

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.
- Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri **entro trenta** giorni dalla notifica della cessione.
- Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione.
- In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.
- La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, nell'esecuzione del forniture, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7, del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella L. 17/12/2010, n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più

conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al forniture in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a questa Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo alla forniture in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale a norma dell'art. 3, comma 8, L. 136, del 13/08/2010.

Il Fornitore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla forniture aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria determinazione, è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, alla Stazione appaltante, copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla forniture oggetto della presente gara.

A norma della Determinazione ANAC n. 556, del 31/05/2017, "Determinazione n. 4, del 07/07/2011, recante "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, della L. 13/08/2010, n. 136, aggiornata al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56", si riporta, a seguire, il CIG di riferimento: _____.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il seguente CIG: _____.

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra Stazione appaltante e singoli subcontraenti. La mandataria dovrà, pertanto, rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 - Cauzione definitiva.

Il Fornitore, a titolo di cauzione definitiva, con le modalità, gli importi e per gli effetti stabiliti dalle disposizioni di legge, presta garanzia di tutti gli impegni assunti, dell'esatto e corretto adempimento, nonché di tutte le obbligazioni e di ogni altro onere o obbligo derivanti dal presente contratto, mediante garanzia fideiussoria n. _____ emessa in data _____, dalla _____ di importo complessivo pari ad EUR _____ (_____/____/_____).

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto all'articolo "PENALI", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda USL della Romagna.

La suddetta garanzia cessa, quindi, è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti o penali dell'Azienda USL della Romagna verso l'aggiudicatario, solo a scadenza del contratto e a seguito di verifica di regolare esecuzione del medesimo.

Art. 14 - Trasparenza e Amministrazione aperta.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto e del "Patto di integrità", già sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta, che costituisce parte integrante del presente documento:

- si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16/04/2013, n. 62, "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 209, del 30/05/2018. A tal fine, la Stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato;
- riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
- riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa del Fornitore, che è

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a fare rispettare gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Art. 16 - Riservatezza e Trattamento dei dati.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,

nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda USL della Romagna ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018, n. 101.

Eventuali modifiche/adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del "prodotto" a carico del Fornitore.

La Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32, Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 17 - Inadempienze e penalità.

Fatto salvo tutto quanto previsto all'art. 11 del capitolato tecnico, l'Azienda USL della Romagna ha la facoltà di applicare le penali nei termini di seguito specificati:

- in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, potrà essere applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;
- nel caso in cui l'Azienda debba contestare al Fornitore l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni indicate nel presente contratto e nella documentazione di gara (non menzionate nelle penalità sopradescritte), potrà essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato IVA esclusa; qualora lo superasse, si potrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data

comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC.

Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
- mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo IVA", ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 18 - Risoluzione.

Fatto salvo tutto quanto previsto all'art. 12 del Capitolato tecnico, nonché, a prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Azienda USL della Romagna potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a venti giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Azienda USL della Romagna, mediante comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, la stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122, del D.Lgs. 36/2023, l'Azienda USL della

Romagna può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 122, del D.Lgs. 36/2023;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "CAUZIONE DEFINITIVA";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo "DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA";
- e) azioni giudiziarie per violazioni dei diritti di brevetto, autore e, in genere, privativa altrui, intentate contro l'Azienda USL della Romagna;
- f) nei casi previsti dall'articolo "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI";
- g) nei casi di cui all'articolo "RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI";
- h) nei casi di cui all'articolo "SUBAPPALTO";
- i) nei casi di cui all'articolo "TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE APERTA".

In tutti i casi di risoluzione del contratto, questa amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda USL della Romagna al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 19 - Recesso.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, l'Azienda USL della Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nelle ipotesi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal

contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC.

Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) qualora sia stato depositato avverso il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- 2) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- 3) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'Azienda USL può, altresì, recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente sin d'ora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

L'Azienda USL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC, tenendo indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato

guadagno. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda USL della Romagna.

Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato tecnico e, in generale, nella documentazione di gara, l'Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.

Art. 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni sia del Fornitore stesso sia della Committente e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi.

Il fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, che si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali rinnovi e proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto stesso.

Art. 21 - Direttore dell'esecuzione (DEC) e Responsabile della fornitura.

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa, ai sensi dell'art. 114, del D.Lgs. 36/2023, il Dott. _____ (tel. 0000/_____; _____@auslromagna.it), Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, per conto della Committente, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il Contraente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della fornitura, _____ con capacità di rappresentarlo nei confronti dell'Azienda USL della Romagna, mediante separata comunicazione, ove saranno

specificati i dati di contatto dell'anzidetto (recapito telefonico e indirizzo di PEO).

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata e sottoscritto con firma digitale. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali e tutti gli oneri, anche tributari, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli e tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

Art. 23 - Foro competente.

Per ogni controversia derivante dal rapporto della fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.

Art. 24 - Clausola finale.

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutte le clausole del presente atto, avendone negoziato specificamente il singolo contenuto, che dichiarano espressamente di approvare sia distintamente sia nel complesso.

Qualunque modifica al presente atto deve essere apportata e provata esclusivamente mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente atto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso. Con il presente atto si intendono disciplinati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; esso, pertanto, non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti da manifestare per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL FORNITORE

_____ per l'Operatore economico _____

(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Il Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi

avv. Morris Montalti

(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)

Il Fornitore dichiara, inoltre, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le clausole contenute nei seguenti articoli: Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 5 - Durata e opzioni; Art. 7 – Oggetto e valore economico del contratto; Art. 8 - Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità; Art. 10 - Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione - Pagamenti; Art. 11 - Cessione dei crediti e opponibilità cessione; Art. 13 - Cauzione definitiva; Art. 14 - Trasparenza e amministrazione aperta; Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 16 - Riservatezza e trattamento dei dati; Art. 17 - Inadempienze e penalità; Art. 18 - Risoluzione; Art. 19 - Recesso; Art. 20 - Danni responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 23 - Foro competente.

PER IL FORNITORE

_____ per l'Operatore economico _____